



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Arezzo
Sezione A1 UFFICIO GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace di Arezzo Dott. SABRINA BRACCINI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte attrice: [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA

[REDACTED] e dall'Avv. MANLIO ARNONE

[REDACTED]

E

Convenuto: EUROPA FACTOR S.p.A. [REDACTED] in persona del legale
rappresentante *pro tempore*
contumace

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

1. CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

[REDACTED] chiedeva al Giudice di Pace di Arezzo, in via principale e gradata, di accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito *ex adverso* addebitato e/o rivendicato alla data odierna pari ad € 223,92 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i e/o agli addebiti di cui alla premessa

del ricorso introduttivo; di condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle competenze ed onorari di lite, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.

In punto di fatto, l'attore deduceva di avere ricevuto solleciti di pagamento dalla cessionaria del credito vantato da gestore telefonico, per la somma di Euro 223,96, diversamente non dovuta.

In diritto, era eccepita la prescrizione biennale del credito; la carenza di diligenza professionale per l'induzione del consumatore al pagamento di crediti oggetto di contestazione, con pratica commerciale scorretta ed aggressiva.

2.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nico Calvani proponeva rituale ricorso, spiegando domanda di accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti da Europa Factor S.p.A., costituendosi in giudizio quale attore mediante deposito dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, regolarmente notificati.

All'udienza del 17 novembre 2023, dichiarata la contumacia della società convenuta, era rilevata *ex officio* la carenza di condizione dell'azione promossa, non essendo stata esperita la preventiva procedura di mediazione obbligatoria.

Evasa la condizione di procedibilità, all'udienza del 2 febbraio 2023, previa rinuncia attorea ad instare per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in ricorso, precisate le conclusioni attoree per l'accoglimento della domanda come formulata in atti, per il rigetto della domanda e delle conclusioni di parte convenuta, con ogni consequenziale statuizione di legge in ordine alle spese del presente giudizio, per avervi dato causa, la causa era rimessa in decisione.

3. QUALIFICAZIONE GIURIDICA

L'eccezione attorea di prescrizione assorbe ogni ulteriore questione, in quanto fondata.

A norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, pertanto, dalla data dell'esigibilità del credito. È

[REDACTED]

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di EUROPA FACTOR S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

ACCOGLIE

la domanda dell'attore e per l'effetto

DICHIARA

inesistente il credito vantato dalla convenuta nei suoi confronti.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro ■■■■■0 per compensi ed ■■■■■ per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, che distrae in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Arezzo, lì 20-2-2024

Il Giudice di Pace: Dott. SABRINA BRACCINI